



Corte dei Conti
Procura regionale
Presso la Sezione giurisdizionale
per la Puglia
Via G. Matteotti, 56 - 70121 Bari

Provvedimento di archiviazione

Fascicolo istruttorio n. 1354/09/FPR

VISTI gli atti del fascicolo sopra emarginato, concernente presunte irregolarità nell'affidamento e nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, già archiviato in data 9 gennaio 2012 e riaperto in data 8 ottobre 2013, a seguito di un articolo di stampa che riferiva dell'applicazione, da parte del GIP presso il Tribunale di Trani, di misure cautelari personali e reali nei confronti, tra gli altri, di dipendenti, amministratori e revisori dei conti del Comune di Molfetta per una molteplicità di reati, connessi agli stessi lavori;

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione dell'Ordinanza applicativa delle suddette misure cautelari e di alcune delle CTU disposte nel corso delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, si è ritenuto di focalizzare l'istruttoria sul danno derivato al Comune di Molfetta in conseguenza dell'accordo transattivo con cui è stato riconosciuto all'A.T.I. C.M.C. - S.I.DRA - CIDONIO un risarcimento di € 7,8 milioni di euro per i maggiori oneri connessi al protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, essendo apparsa questa l'unica fattispecie concreta e specifica perseguibile a titolo di colpa grave, indipendentemente dall'esito del processo penale;

- che, all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta, è stato notificato, in data 25 febbraio 2015, a Antonio AZZOLLINI, Anna Maria BRATTOLI, Domenico CORRIERI, Pierangelo IURILLI, Giulio LAGRASTA, Mauro G. MAGARELLI, Pantaleo PETRUZZELLA, Vincenzo SPADAVECCHIA, Pietro UVA e Vincenzo BALDUCCI, rispettivamente: Sindaco (il primo), componenti della Giunta del Comune di Molfetta (dal 2° all'8°) e R.U.P dei lavori di realizzazione del porto di Molfetta (l'ultimo), quali presunti responsabili del suddetto danno, invito a dedurre, a norma dell'art. 5, 1° comma, del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con legge n. 19 del 14.01.1994, nei seguenti termini:

<<Ritenuto in

FATTO

Il 25 settembre 2006, con la deliberazione n. 94, la Giunta comunale di Molfetta approvò il progetto definitivo per la costruzione del nuovo porto commerciale, validato il 18 settembre precedente e posto a base di gara per la indizione dell'appalto integrato dell'importo di € 63.872.983,36.

Nell'ambito della Sezione del Capitolato speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) dedicata alle modalità di esecuzione dei "Dragaggi", all'art. 120, rubricato "Ricognizione del fondale marino" era previsto quanto segue: "la Stazione Appaltante ha già provveduto all'indagine dei fondali dello specchio acqueo relativo alla zona interessata dai lavori de quo e, per il tramite della Capitaneria di Porto, ha altresì provveduto alla regolare bonifica da ordigni bellici di una parte di tali aree, così come indicato nell'elaborato D 1; la rimanente zona, al momento non ancora bonificata per mancanza di fondi economici, sarà sottoposta, una volta reperite le necessarie risorse economiche e prima dell'inizio dei lavori, alle operazioni di rimozione degli ordigni bellici per il tramite del competente Nucleo SDAI della Marina Militare".

Con determinazione dirigenziale n. 78 del 17 ottobre 2006 fu, quindi, approvato il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione delle relative opere, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 554/1999.

La gara si svolse l'11 dicembre 2006 e, al suo esito, con determinazione dirigenziale n. 11 del 5 marzo 2007, l'appalto fu aggiudicato all'A.T.I. composta dalla Cooperativa Muratori e Cementisti (mandataria), dalla Società Italiana Dragaggi Spa (mandante), e dall'Impresa Pietro Cidonio Spa (mandante) - d'ora in avanti, solo ATI - con un ribasso del 10,111%.

Il relativo contratto fu stipulato in data 2 aprile 2007, per un importo complessivo di € 57.761.720,56, ivi compresi gli oneri relativi alla sicurezza e alla progettazione esecutiva.

In data 19 aprile 2007, in ottemperanza all'art. 14 del CSA, fu sottoscritto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI, il verbale di avvio della progettazione esecutiva che, una volta completata, venne trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi, semplicemente RUP) con nota n. 58494 del 31 ottobre 2007.

Nel corso del procedimento di validazione del progetto esecutivo, il RUP, anche a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 26 del 30 gennaio 2008, ordinò, tra l'altro, all'ATI di stralciare alcune delle rilevanti modifiche che erano state previste rispetto al progetto definitivo e che avevano comportato un conseguente consistente aumento dell'importo contrattuale.

Il progetto esecutivo, così riformulato, per un definitivo nuovo importo contrattuale determinato in € 61.439.591 (ed un onere complessivo di spesa quantificato in 72 milioni di euro) fu, quindi, validato dal RUP con verbale in data 12 febbraio 2008 e, successivamente, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 68 del 13 febbraio 2008.

Nella stessa sede, la Giunta comunale approvò, altresì, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'ATI relativamente ai maggiori lavori quali previsti in sede di progettazione esecutiva all'esito del procedimento di validazione, dando mandato al competente ufficio per la loro successiva formalizzazione in un apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

Tale atto fu stipulato in data 24 luglio 2008 ed in esso furono trasfusi, per formarne parte integrante e sostanziale (mediante un esplicito richiamo operato nell'art. 2), tutti gli elaborati del progetto esecutivo redatto dall'ATI, quale validato dal RUP ed approvato con la sopra richiamata deliberazione n. 68/2008.

Nel primo di tali elaborati, vale a dire nella Relazione Generale (n. A00RCRG001), al capitolo intitolato "Pianificazione delle lavorazioni e cronoprogramma" era riportato un prospetto grafico relativo allo sviluppo temporale dei lavori, nel quale si prevedeva che le operazioni di "...dragaggio..." sarebbero iniziate il "...13 ottobre 2008..." e sarebbero terminate il "...10 aprile 2009...".

Con nota n. 16944 del 19 marzo 2008, il Responsabile del Procedimento autorizzò la consegna dei lavori che avvenne in data 26 marzo 2008; nel relativo verbale, venne precisato, tra l'altro, quanto segue "...le aree di lavoro in mare risultano accessibili e del tutto libere da impedimenti, fatta eccezione per la cosiddetta "zona rossa" e le 54 aree di dimensioni 10 x 10 metri di cui alla planimetria allegata che necessitano di bonifica da ordigni bellici da parte del Nucleo SDAI...".

Allo stesso documento venne, inoltre, allegato, tra l'altro, lo stesso prospetto grafico relativo al programma dei lavori riportato nella Relazione generale di progetto, secondo cui - come detto - l'inizio delle operazioni di dragaggio sarebbe avvenuto 13 ottobre 2008 (quindi, appena 7 mesi dopo la consegna dei lavori) per concludersi il 10 aprile 2009.

Il 13 novembre 2008 l'ATI, in sede di sottoscrizione del 3° stato di avanzamento dei lavori, formulò sul registro di contabilità la seguente riserva <<Riserva n. 1 (Proroga e maggiori oneri connessi alla protrazione dei tempi di esecuzione dei lavori conseguente al mancato completamento della bonifica da ordigni residuati bellici tuttora presenti sui fondali del Porto zone A e B).

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma contrattuale dei lavori (vedi progetto esecutivo allegato all'Atto Aggiuntivo n. 1 Rep. n. 7706 in data 24 luglio 2008) l'Impresa in data 13 ottobre 2008 avrebbe dovuto dare inizio alle attività relative alla costruzione del nuovo molo di sopraflutto, nonché alle attività propedeutiche all'esecuzione del dragaggio dei fondali del porto.

L'Impresa, tuttavia, non ha potuto avviare le predette attività a causa della mancata rimozione dai fondali interessati dai lavori dei numerosi ordigni residuati bellici ancora presenti nelle zone A e B.

Ai sensi dell'art. 120 del Capitolato Speciale d'Appalto, al completamento della bonifica dei fondali del Porto dai numerosi ordigni residuati bellici avrebbe dovuto provvedere codesta Amministrazione prima dell'inizio dei lavori.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che, per fatto imputabile esclusivamente a codesta Amministrazione:

a) I tempi contrattualmente stabiliti per l'esecuzione dei lavori (giorni 1.310) subiranno una ormai inevitabile protrazione la cui durata non è al momento prevedibile, ma che, in ogni caso, sarà commisurata al ritardo con cui, rispetto alla data del 13 ottobre 2008, verrà completata la bonifica dei fondali del Porto dai numerosi ordigni residuati bellici che attualmente impediscono la costruzione del nuovo molo di sopraflutto e l'esecuzione del dragaggio dei fondali;

b) In conseguenza della predetta protrazione dei tempi di esecuzione dei lavori, l'Impresa sarà costretta a sostenere un notevole aggravio di costi.

In ottemperanza al principio della tempestività, pertanto, l'Impresa richiede, fin da ora, quanto segue:

a) La concessione di una proroga ai tempi contrattualmente stabiliti per l'esecuzione dei lavori, da determinarsi in ragione del ritardo con cui codesta Amministrazione provvederà al completamento della bonifica degli ordigni residuati bellici presenti nelle zone A e B del Porto;

b) Il risarcimento dei danni che sarà costretta a subire in conseguenza delle maggiori spese generali, della ritardata percezione dell'utile, dei maggiori costi dei noli delle attrezzature, dei maggiori costi per la struttura fissa di cantiere, dell'inflazione dei costi di costruzione, dei maggiori oneri per la sicurezza, riservandosi di provvedere alla formulazione delle relative quantificazioni al momento in cui sarà cessato il sopradescritto impedimento al regolare avanzamento dei lavori.

La presente riserva viene avanzata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 e seguenti del Codice Civile.>>

In data 1 dicembre 2009, in sede di sottoscrizione del 12° stato di avanzamento dei lavori, l'ATI, nel riconfermare (così come in occasione della sottoscrizione di tutti quelli precedenti)

X

tale riserva, quantifico il ritardo maturato in giorni 352 e in € 7.793.097,34 i maggiori costi ed oneri dalla stessa sostenuti per detto ritardo, all'uopo richiamando a sostegno le dichiarazioni rese nel corso di un Convegno tenutosi a Molfetta il 13 novembre 2009 da alcuni rappresentanti del Nucleo SDAI della Marina Militare (vale a dire dell'Ente che era stato incaricato di effettuare le operazioni di bonifica dagli ordigni bellici), secondo cui tali operazioni non si sarebbero potute concludere prima del 30 giugno 2011.

L'ATI precisò, inoltre, che, fino alla cessazione delle cause che avevano determinato la riserva in questione, sarebbe ad essa spettato un importo pari ad € 22.139,48 "...per ogni giorno solare di impedimento alle attività come da cronoprogramma lavori conseguente alla mancata rimozione degli ordigni bellici presenti sui fondali del Porto di Molfetta...".

In data 1° febbraio 2010, la Giunta comunale, dopo che il Direttore dei Lavori aveva trasmesso al RUP la prevista relazione riservata, approvò, con delibera n. 25, uno schema di accordo transattivo, ex art. 239 del D.Lgs 163/2006, con cui riconosceva all'ATI la somma di € 7.800.000 a titolo di "...maggiori oneri, subiti e subendi sino al 31 dicembre 2011, connessi al protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo Porto conseguenti al mancato completamento della bonifica da ordigni residuati bellici, tuttora presenti sui fondali...".

Il 4 febbraio 2010 venne, quindi, sottoscritto il relativo contratto, a cui seguì, in data 1° marzo 2010, il pagamento della suddetta somma mediante l'emissione di 9 distinti mandati di pagamento in favore delle tre imprese costituenti l'ATI.

CONSIDERATO in

DIRITTO

Il suddetto esborso di € 7.800.000 in favore dell'ATI costituisce danno ingiusto per il comune di Molfetta, in quanto trattasi di un maggior onere corrisposto a titolo risarcitorio che si sarebbe potuto evitare, laddove il funzionario che ebbe a validare il progetto esecutivo proposto dall'ATI (il RUP Balducci Vincenzo) e i componenti della Giunta comunale che successivamente (con la deliberazione n. 68/2008) lo approvarono, avessero posto, nello svolgimento di siffatte incombenze, anche un minimo grado di perizia, di diligenza e di

prudenza, come era certamente loro richiesto, non foss'altro in considerazione del rilevante impegno finanziario che l'opera pubblica in questione comportava.

Risulta, infatti, chiaramente dagli atti che la riserva che ha poi dato origine all'accordo transattivo e, quindi, al pagamento della suddetta somma di denaro in favore dell'ATI, è stata da questa motivata esclusivamente con riferimento alla circostanza che i lavori di dragaggio dei fondali del porto (e i connessi lavori di costruzione del molo di sopraflutto) non avevano potuto avere inizio per la prevista data del 13 ottobre 2008, in conformità a quanto stabilito nel "...cronoprogramma contrattuale...", a causa "...della mancata rimozione dai fondali interessati dai lavori dei numerosi ordigni residuati bellici ancora presenti nelle zone A e B...", evidenziandosi, all'uopo, che "...ai sensi dell'art. 120 del Capitolato Speciale d'Appalto...", al completamento di tale bonifica avrebbe dovuto provvedere la stazione appaltante "...prima dell'inizio dei lavori..." (grassetto e sottolineato nell'originale).

Come si vede, dunque, l'ATI ha fondato la propria pretesa risarcitoria unicamente su una specifica previsione del cronoprogramma dei lavori, vale a dire di un documento da essa stessa predisposto all'atto della redazione del progetto esecutivo, ma che poi, in conseguenza della validazione e della approvazione di tale progetto da parte della stazione appaltante, è divenuto, mediante la stipula dell'atto aggiuntivo, parte integrante del regolamento contrattuale.

Senonché, la previsione in siffatto documento progettuale di una data certa e determinata per l'inizio dei lavori di dragaggio era, in tutta e lampante evidenza, assolutamente azzardata, in quanto priva di qualsivoglia fondamento o giustificazione, sia perché alla data di redazione del progetto esecutivo le operazioni di bonifica dagli ordigni residuati bellici non erano notoriamente ancora cominciate, sia, comunque, perché (ciò che più rileva) non era, a quel momento, sopravvenuto alcun fatto nuovo che consentisse di presumere, con tale grado di sicurezza, che esse sarebbero potute iniziare ed essere portate a compimento di lì ad appena un anno.

Tale previsione del cronoprogramma si poneva, pertanto, in stridente contrasto con l'art. 120 del Capitolato Speciale d'Appalto che, lungi dal prevedere un termine certo per la

conclusione delle operazioni di bonifica, aveva, per contro, subordinato la loro esecuzione e, quindi, l'inizio delle operazioni di dragaggio, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie, vale a dire ad un evento assolutamente incerto sia nell'«*an*» che nel «*quando*».

Si rivela, pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile, la macroscopica e grossolana superficialità che ha contraddistinto la condotta di servizio del RUP, prima, e dei componenti della Giunta comunale, poi, laddove hanno, rispettivamente, validato (il primo) e concorso ad approvare, esprimendo voto a favore della deliberazione n. 68/2008 (i secondi), un progetto esecutivo contenente un cronoprogramma dei lavori che non aveva, all'evidenza, alcuna possibilità di essere attuato nei tempi previsti con riguardo all'esecuzione dei lavori di dragaggio.

Anche il funzionario e l'amministratore più sprovveduto avrebbero, infatti, compreso che, non essendosi ancora notoriamente realizzata la condizione prevista in sede di progetto definitivo concernente il reperimento dei fondi per l'effettuazione della bonifica dagli ordigni bellici presenti nei fondali del porto (quale chiaramente espressa nell'art. 120 del CSA) e dovendosi, d'altro canto, escludere, alla luce della situazione di fatto esistente, che essa potesse avverarsi in tempi così rapidi, la passiva accettazione, attraverso la validazione tecnica e l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo, di un programma temporale dei lavori che prevedeva una data ben precisa e a breve per l'inizio delle operazioni di dragaggio, precostituiva nei fatti, così come ha in effetti costituito, le condizioni per la successiva proposizione, da parte dell'ATI, una volta che il termine indicato fosse spirato inutilmente, di richieste di risarcimento di danni, esponendo conseguentemente il Comune al rischio di considerevoli esborsi monetari.

Una condotta di servizio appena scrupolosa e attenta alla cura degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione avrebbe, invece, richiesto che questa manifesta e clamorosa incongruenza del progetto esecutivo rispetto alle previsioni di quello definitivo non fosse, attraverso la sua validazione ed approvazione, accettata e, quindi, conseguentemente, inserita nel regolamento contrattuale mediante la sottoscrizione dell'atto di sommissione e la successiva stipula dell'atto aggiuntivo; ovvero, quanto meno, che, in questa stessa sede, fosse imposta all'ATI una clausola di salvaguardia degli interessi dell'amministrazione che

escludesse qualsivoglia diritto a pretendere la corresponsione di oneri risarcitori in caso di impossibilità di iniziare i lavori di dragaggio alla data prevista dal cronoprogramma, in conseguenza del mancato avveramento della condizione stabilita nell'art. 120 del CSA.

Non v'è alcun dubbio, pertanto, né sulla natura pregiudizievole per le finanze comunali del consistente esborso finanziario sopportato in esecuzione dell'atto di transazione stipulato con l'ATI in data 4 febbraio 2010, né sulla sua esclusiva riconducibilità, in via diretta ed immediata, alle condotte di servizio degli agenti pubblici, quali sopra individuati, che attesero alla validazione ed all'approvazione, nei termini anzidetti, del progetto esecutivo.

Tale danno deve essere, quindi, interamente imputato alla responsabilità di tali soggetti, ancorché non in misura paritaria, stante il diverso, più incisivo, apporto causale alla sua produzione dei comportamenti posti in essere nella circostanza dal RUP Balducci Vincenzo e dal Sindaco Azzollini Antonio, il cui grado di colpa si configura, intero, particolarmente intenso e più elevato, rispetto a quello dei componenti della Giunta che espressero voto a favore della deliberazione n. 68/2008, tanto da connotarsi ai limiti del vero e proprio dolo.

Risulta, infatti, dagli atti che costoro erano assolutamente consapevoli, al momento in cui il progetto esecutivo fu validato ed approvato, che l'attività di bonifica dei fondali del porto dagli ordigni bellici, non solo non era stata portata a termine, ma avrebbe richiesto tempi che sarebbero andati ben oltre la data del 13 ottobre 2008, essendosi occupati ed avendo seguito in prima persona lo svolgimento dell'iter di attuazione dell' "Accordo di programma per la caratterizzazione e la bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico," stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente, nel cui ambito tale intervento era stato programmato (e sarebbe stato conseguentemente finanziato), ma che, all'epoca, era, tuttavia, ancora in una evidente situazione di stallo.

Ciò che risulta comprovato dai ripetuti e pressanti interventi operati dal Balducci e dall'Azzollini, nelle suddette rispettive qualità (sia nelle vie brevi, che mediante lettere ufficiali), nei confronti del dirigente della Regione Puglia responsabile di tale Accordo di Programma, ing. Antonicelli Antonello, al fine di accelerare le procedure per la sua attuazione, senza tuttavia riuscirci, stanti le molteplici e complesse operazioni propedeutiche che essa comportava, in considerazione dei numerosi Enti e Amministrazioni che vi erano

coinvolti (si consideri, al riguardo, che la prima riunione del Comitato di Coordinamento Scientifico, alla quale partecipò in qualità di "...auditore..." lo stesso Sindaco Azzollini, si sarebbe tenuta solitamente il 30 giugno 2008, quando mancavano, cioè, poco più di tre mesi al 13 ottobre 2008 e che i lavori di bonifica a cura dello SDAI della Marina Militare erano in una fase iniziale ancora alla data del 30 settembre 2008, in cui si svolse la terza riunione del suddetto Comitato).

Ma v'è di più: i suddetti solleciti erano esplicitamente motivati con l'esigenza di evitare di "...innescare contenziosi con l'impresa..." (nota del Sindaco Azzollini n. 66103 in data 10 dicembre 2007), ovvero di scongiurare la corresponsione di "... maggiori oneri..." (nota del RUP Balducci in data 31 marzo 2008 n. 148938), in conseguenza dell'eventuale impossibilità per l'ATI di iniziare le operazioni di dragaggio "...a partire dal prossimo mese di ottobre..." (nota del Sindaco Azzollini n. 2376 in data 14 gennaio 2008); con gli stessi argomenti, erano, d'altra parte, giustificate le incalzanti richieste di accelerazione del procedimento avanzate per le vie brevi (giusta verbale di audizione personale dall'ing. Antonicelli in data 17 febbraio u.s.).

Il RUP e il Sindaco, in altri termini, pur essendo più che consci delle conseguenze dannose che sarebbero potute derivare al Comune di Molfetta dal recepimento nel regolamento contrattuale del cronoprogramma dei lavori predisposto dall'ATI, nella parte in cui si prevedeva l'inizio dei lavori di dragaggio per il 13 ottobre 2008, ciò nondimeno hanno, con inprovvida pervicacia, proceduto ugualmente, ciascuno per la propria competenza, alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo nel quale tale cronoprogramma era contenuto, omettendo, per di più - come si è già avuto modo di osservare - di adottare qualsivoglia iniziativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Appare, pertanto, equo e conforme a giustizia che al RUP Balducci e al Sindaco Azzollini siano imputati, in parti uguali tra loro, i 2/3 del danno (€ 5.200.000), mentre il residuo terzo (€ 2.600.000) sia ascritto, ugualmente in quote paritarie, ai componenti della Giunta comunale che espressero voto a favore della deliberazione n. 68/2008.

VISTE le deduzioni rassegnate dagli invitati, nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione personale (da Vincenzo Spadavecchia, Domenico Corrieri, Pietro Uva, Pierangelo Iurilli e Antonio Azzollini);

CONSIDERATO che dalle suddette deduzioni, soprattutto da quelle di Balducci Vincenzo e di Azzollini Antonio (che ha chiesto ed ottenuto di poter depositare ulteriore documentazione) sono emersi nuovi elementi che hanno indotto questo Requirente a formulare al Presidente della locale Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti due istanze di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, al fine di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

VISTO l'esito di tali ulteriori accertamenti.

OSSERVA

Agli invitati è stato, in estrema sintesi, contestato, di aver validato (il Balducci) ed approvato (tutti gli altri), con grave imperizia, imprudenza e negligenza, un progetto esecutivo contenente un cronoprogramma dei lavori che (in relazione alla previsione dell'art. 120 del capitolato Speciale di Appalto), non aveva alcuna possibilità di essere attuato nei tempi previsti con riguardo all'esecuzione dei lavori di dragaggio (il cui inizio era stato previsto per 13 ottobre 2008), sia perché alla data della sua redazione (nel gennaio/febbraio 2008) le operazioni di bonifica dagli ordigni residuati bellici non erano ancora cominciate, sia, comunque, perché non era, a quel momento, sopravvenuto alcun fatto nuovo che consentisse di presumere, con grado di sicurezza, che esse sarebbero potute iniziare ed essere portate a compimento in così breve lasso di tempo (essenzialmente per la carenza dei finanziamenti necessari a cui faceva riferimento il sopra citato art. 120 del CSA); così consentendo l'iscrizione della riserva da parte della ditta appaltatrice che ha dato origine all'esborso aggiuntivo (e, come tale, ritenuto dannoso per le finanze del Comune di Molifetta) della somma di 7,8 milioni di euro a titolo risarcitorio. Le documentate deduzioni rassegnate dagli invitati Azzollini e Balducci, unitamente alle risultanze del conseguente supplemento istruttorio, hanno fortemente ridimensionato tale impianto accusatorio.

Infatti, è stato documentalmente comprovato che il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del porto di Molfetta (ivi compreso il relativo cronoprogramma) è stato validato ed approvato successivamente alla stipulazione dell'Accordo di programma per la definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico, avvenuta il 19 novembre 2007.

Tale Accordo di Programma, a cui partecipavano il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, l'ARPA Puglia e l'ICRAM, individuava proprio nella bonifica del porto di Molfetta l'intervento di carattere prioritario tra quelli ritenuti più urgenti e di immediata attivazione, in quanto già coperto da finanziamento fissando, all'uopo, il termine di sette mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e, quindi non oltre la data del 19 giugno 2008 (data ampiamente anteriore, pertanto, rispetto a quella del 13 ottobre 2008 prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo per l'avvio delle opere di dragaggio).

Alla luce di tale circostanza (non nota al momento della redazione dell'invito a dedurre) appare, dunque, non più sostenibile (dovendosi formulare il giudizio di grave colpevolezza *ex ante*) che la data del 13 ottobre 2008, prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo per l'avvio dei lavori di dragaggio dei fondali del porto, fosse palesemente incongrua rispetto ai tempi necessari per l'effettuazione delle prodromiche operazioni di bonifica dagli ordigni bellici: sia perché, diversamente da quanto ritenuto in sede di invito a dedurre, a quella data risultavano disponibili i relativi finanziamenti, sia perché tali operazioni, alla luce della tempistica prevista dalle predette Autorità nell'Accordo di programma, erano destinate a concludersi ben quattro mesi prima dell'inizio dei lavori di dragaggio.

D'altra parte, deve pure escludersi che il periodo di durata delle operazioni di bonifica previsto nell'Accordo di programma fosse stato, all'evidenza, sottostimato in relazione alla loro complessità e che, pertanto, nella fattispecie sia, comunque, ravvisabile un profilo di grave ed inescusabile imprudenza nella condotta di servizio osservata dagli invitati, laddove costoro, nel validare ed approvare il progetto esecutivo ed il relativo cronoprogramma dei lavori, hanno fatto affidamento su tale previsione di durata delle

operazioni di bonifica (al quale accertamento è stato specificamente mirato il supplemento istruttorio disposto a seguito delle rassegnate deduzioni pregiudiziali).

Al riguardo, occorre, infatti considerare, innanzitutto, che, nell'Accordo di programma, l'ISPRA dava atto che la certificazione di garanzia di avvenuta bonifica rilasciata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Lucatelli s.r.l., (che aveva effettuato tali lavori in precedenza relativamente ad un'area di circa 567.100 mq) doveva ritenersi ancora valida.

Da detta certificazione erano esclusi soltanto la c.d. "zona rossa" con 212 *target* (situata all'imboccatura del porto), dell'estensione di circa 117.500 mq, e 54 punti georeferenziati della superficie di 100 mq ciascuno, per un totale, quindi, di 5.400 mq (le operazioni di bonifica nelle predette aree erano state interrotte a causa della carenza dei fondi necessari sull'apposito capitolo della Prefettura di Bari, all'uopo competente in materia; fondi che, poi, sono stati stanziati, per l'appunto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 19.11.2007).

Ebbene, dagli approfondimenti istruttori svolti e dall'ulteriore produzione documentale dell'invitato Azzolini, è risultata la sostanziale congruità, sulla base delle conoscenze all'epoca disponibili, della predetta previsione progettuale formulata in sede di Accordo di programma, atteso che il Nucleo SDAI della Marina Militare, come confermato successivamente dal Comandante Giambattista Acquatico in corso di svolgimento dell'attività di bonifica (cfr. verbale di sommarie informazioni rese in data 7/5/2012 nel procedimento n. 1592/09 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani) aveva stimato in 2,5 giorni il tempo necessario per la bonifica di ogni singolo punto in cui era stata accertata la presenza di ordigni bellici.

Sicché, tenuto conto:

- che rispetto ai 54 punti georeferenziati indicati nella certificazione della ditta Lucatelli, quelli per cui si rendeva effettivamente necessaria la bonifica, in quanto interferivano con l'esecuzione delle opere nel nuovo porto commerciale, ammontavano a 42;
- che, per ciò che concerne la c.d. "zona rossa", i punti complessivi da bonificare erano pari, invece, a 26 circa (poiché ai 212 *target* ivi individuati poteva corrispondere sia

materiale ferroso sia materiale bellico, si stimò, all'uopo, una percentuale forfetaria della presenza di ordigni pari all'8-12% dei punti complessivi);

- che, pertanto, i punti interessati dalla presenza di ordigni bellici da bonificare erano complessivamente pari a 68 (42 georeferenziati dalla ditta Lucatelli e 26 nell'ambito della c.d. "zona rossa");

ne deriva che, moltiplicando tale numero per il tempo di 2,5 giorni previsto per l'esecuzione delle operazioni di bonifica in relazione ad ogni singolo punto, si giunge ad un periodo complessivo di 170 giorni, del tutto in linea con quello stimato nell'Accordo di Programma e, all'evidenza, inferiore a quello di 243 giorni previsto nel cronoprogramma del progetto esecutivo dei lavori (pari, appunto, al periodo ricompreso tra la data del 13 febbraio 2008 di approvazione dello stesso e quella del 13 ottobre indicata per l'avvio delle opere di dragaggio).

Alla luce di tali inequivocabili circostanze di fatto, ritiene conclusivamente questo Requirente che non sussistano le condizioni per sostenere validamente in giudizio l'ipotesi di grave colpevolezza contestata in sede di invito a dedurre, non potendosi, per altro verso, imputare, ovviamente, agli invitati la mancata previsione dei ritardi che hanno caratterizzato oltremodo l'esecuzione delle operazioni di bonifica, in parte ascrivibili al rinvenimento di una quantità di ordigni maggiore di quella prevista e, in parte, alle oggettive difficoltà di ordine burocratico che hanno contraddistinto i lavori del Comitato di Coordinamento Scientifico deputato all'attuazione dell'Accordo di programma.

PER QUESTI MOTIVI

dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della disposta archiviazione agli invitati

Bari, 3 giugno 2016

IL PROCURATORE REGIONALE

Francesco Paolo Romanelli

